

SCHEMA CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL CAPOLUOGO

Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione.

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in gestione ed uso degli impianti sportivi, situati nel capoluogo del Comune (località S. Roch), di proprietà comunale, composta da:

1. campo di calcio dotato di impianto di illuminazione notturna;
2. campo polivalente (tennis/pallavolo/calciotto);
3. spogliatoi con docce;
4. servizi igienici.

Con la presente concessione il Comune, nel proporre l'affidamento del servizio in oggetto del presente capitolato, si pone i seguenti obiettivi: promuovere e sviluppare la pratica delle attività sportive, offrire ai cittadini impianti per la pratica delle discipline del calcio ed altre attività compatibili, valorizzare le potenzialità di aggregazione e socializzazione, ottenere una conduzione economica che miri ad una limitazione degli oneri a carico del Comune, favorire l'utilizzo degli impianti sia per le attività per le quali sono stati costruiti.

Art. 2 – Manutenzione e gestione minima.

La gestione consiste nella pulizia e manutenzione delle strutture e nell'assegnazione e controllo dell'uso agli utenti, nonché nella periodica delimitazione e irrigazione (quando necessario) del campo da calcio e nel montaggio/smontaggio delle reti del campo da tennis e pallavolo.

Art. 3 – Corrispettivi e aggi.

Per l'utilizzo dei campi il gestore provvederà all'esazione dei corrispettivi, previsti nella tabella allegata, che lo stesso dovrà annualmente comunicare all'ufficio segreteria del Comune che provvederà alla verifica della somma da versarsi alla tesoreria comunale. Per la prestazione di cui sopra l'Ente riconosce **un aggio pari al 90%** delle somme introitate, dove l'aggio è calcolato sull'imponibile IVA.

Art. 4 - Obblighi di servizio del concessionario.

Si dovrà provvedere a:

- affiggere nell'ambito degli impianti sportivi la tabella indicativa delle tariffe,
- gestire gli accessi agli impianti con interventi di apertura e chiusura dei medesimi, accensione e spegnimento dell'impianto di produzione di acqua calda,
- procedere alla pulizia periodica dei campi, degli spogliatoi e dei servizi igienici annessi, nonché la verifica della disponibilità di GPL dell'impianto dell'acqua calda,
- provvedere al montaggio e smontaggio delle reti del campo da tennis e pallavolo,
- provvedere alla periodica delimitazione e irrigazione (quando necessario) del campo da calcio,
- garantire all'amministrazione comunale, qualora ne faccia richiesta, la messa a disposizione gratuita degli impianti in caso di necessità.

Art. 5 – Stato dei beni alla consegna.

Strutture e attrezzature sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano e che devono essere perfettamente noti al concessionario. Di essi le parti redigono, in contraddittorio, verbale di consistenza all'atto della consegna. Il concessionario alla presenza del rappresentante dell'Ente dovrà segnalare le eventuali deficienze riscontrate. Il Comune non risponderà di eventuali carenze non segnalate nel verbale di consegna.

Art. 6 - Durata della concessione.

La durata della concessione è prevista con partenza dal 01.05.2022 e termine al 30.04.2024.

Nel caso di abbandono della concessione prima della scadenza, salvo gravi ed imprevedibili motivi riconosciuti dall'Amministrazione, il concessionario dovrà versare per intero il canone oltre gli eventuali ulteriori danni che il Comune dovesse subire.

E' prevedibile il rinnovo di un ulteriore periodo di due anni. È comunque esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Ogni anno è prevista una verifica sulla gestione nel suo complesso ed in particolare sulla rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Art. 7 – Manutenzione dei beni

È a carico del concessionario la manutenzione ordinaria ed in particolare:

- Manutenzioni elettriche;
- Manutenzioni idriche;
- Manutenzione delle strutture igienico-sanitarie;
- Manutenzione dei campi di gioco;
- Manutenzione delle aree di pertinenza della struttura con regolare sfalcio dell'erba e raccolta dei rifiuti.

Sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie ad eccezione di quelle ordinarie che non siano state tempestivamente ed opportunamente segnalate (ad es. tagli erba e pulizia bagni già prevista dal programma).

Art. 8 – Utenze

Sono a carico del concessionario i prodotti da riscaldamento, l'utenza di acqua relativa alla struttura e l'energia elettrica.

Art. 9 – Rapporti tra concedente e concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di gestire le attività oggetto della concessione, allo scopo di dare i migliori servizi all'utenza e perseguire, così, il fine di promozione sportiva, turistica e sociale voluta dal Comune.

Art. 10 – Oneri a carico del concessionario

Il concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.

Il concessionario dovrà garantire costantemente: - l'uso degli impianti alle società e associazioni sportive che ne fanno richiesta, d'intesa con il competente servizio comunale; - promuovere le attività (corsi di apprendimento, gare, tornei) atte ad incentivare e diffondere l'interesse per le pratiche sportive. Usi diversi della struttura, dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Oltre a quanto indicato in altri articoli del presente capitolato, sono a carico del

concessionario:

- a) l'assunzione diretta di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente la gestione dei servizi;
- b) l'acquisizione di tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) occorrenti per lo svolgimento dei servizi;
- c) la stipulazione di una polizza assicurativa;
- d) gli oneri per l'eventuale assunzione di personale;
- e) gli oneri inerenti l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- f) la fornitura dei materiali per le manutenzioni e riparazioni ed il materiale di consumo per l'uso dei servizi;
- g) gli oneri fiscali e tributari connessi con l'esercizio delle attività e le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione, ove dovuta.

Alla scadenza, il concessionario dovrà lasciare le strutture completamente libere da attrezzature e scorte di sua proprietà. I locali e le aree dovranno essere puliti e ordinati e restituiti nello stato di conservazione in cui furono ricevuti, salvo il deterioramento conseguente al normale uso. In tale occasione si provvederà a controllare attrezzature e arredi del Comune come da verbali di consegna/consistenza.

Art. 11 – Oneri a carico del Comune.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature, cioè tutti gli interventi necessari alla cura e conservazione degli impianti. Le sostituzioni di apparati tecnologici (quadro elettrico, pompe, bruciatori, boiler, rifacimento di linee elettriche e circuiti idraulici), rifacimenti completi delle strutture murarie, recinzioni, fabbricati, infissi, per il normale deterioramento di uso o per disposizione di legge.

Eventuali modifiche migliorative potranno essere definite con l'Amministrazione che, se ne ravvisasse l'opportunità potrebbe compartecipare alle spese - anche in caso di manutenzione ordinaria -, nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli normativi verificati dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 12 - Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nell'esecuzione dei servizi assunti il Concessionario si obbliga, nell'impiego del proprio personale, ad applicare le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario indipendentemente dalla natura della propria ditta, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica o economica.

Art. 13 – Responsabilità.

Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione e del funzionamento dei servizi ricevuti in concessione, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In specifico il concessionario solleva il Comune di Chiomonte da ogni responsabilità conseguente a tali rapporti. Il concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti e delle attrezzature, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Il Concessionario deve stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la

responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO), se assunti, con un massimale unico superiore a € 1.500.000,00.

Copia della polizza dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 14 – Versamento delle competenze.

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune le competenze dovute al termine della stagione estiva e comunque entro il 30 settembre.

Art. 15 – Divieto di subconcessione e cessione del contratto.

E' vietata la subconcessione e la cessione, anche solo parziale, del contratto a terzi, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso per colpa del concessionario ed il risarcimento di ogni danno e spesa patiti dal Comune concedente.

Art. 16 – Rescissione del contratto di concessione in corso di gestione.

Qualora si ravvisino gravi inadempienze o vengano a mancare in capo al concessionario i requisiti richiesti dal presente capitolato si provvederà alla risoluzione del contratto e all'addebito delle spese di cui il Comune dovesse farsi carico per porre rimedio alle inadempienze del concessionario.

Art. 17 – Controversie.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra concedente e concessionario in ordine all'esecuzione dei patti stipulati, sarà competente il foro di Torino.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali.

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 19 – Disposizioni generali e finali.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, nonché alle disposizioni regolamentari del Comune relative ai beni ed ai servizi dati in concessione.